



DETERMINA N. 19/GIU DEL 20 LUGLIO 2023

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Sirolo per la realizzazione del progetto “Disabile a chi? Io gioco a golf”.

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTO l'articolo 10, comma 2, lettere a) ed u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile della posizione organizzativa “Risorse finanziarie” dell'Assemblea legislativa regionale, prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”, previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DATO ATTO che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

DETERMINA

1. di approvare lo schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Macerata per la realizzazione del progetto “Disabile a chi? Io gioco a golf” che, allegato a questa determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa, derivante dall'accordo di cui al punto 1, quantificata nell'importo massimo di euro 9.000,00 (novemila/00) trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003 del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2023;
3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 15;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). Articolo 7, comma 4;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona). Articoli 1 e 10 comma 1 e comma 2, lettere a, ed u);
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Articolo 3, comma 1;
- deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 27 del 29 dicembre 2021 (Bilancio di previsione finanziario 2022/2024) dell'Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale);
- legge regionale 30 dicembre 2022, n. 32 (Bilancio di previsione 2023-2025);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 288/99 del 17 gennaio 2023 (Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 dell'Assemblea legislativa regionale. Modifica del documento tecnico di accompagnamento di spesa).

Motivazione

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale ufficio è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti (articolo 10, comma 1, della legge regionale 23/2008).

Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché a vigilare affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori (articolo 10, comma 2, lettere a) ed u) della legge regionale 23/2008).

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18) la stessa Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità relativamente ai minorenni ha sottolineato, quale indirizzo programmatico della propria azione in quest'ambito, che: "...Ai minorenni con disabilità deve essere garantito il rispetto della dignità, vanno favorite autonomia, socializzazione e



inclusione anche attraverso il gioco e va agevolata la loro partecipazione attiva alla vita della comunità...". Infatti, il cambio di paradigma che tale Convenzione ha rappresentato è stato proprio quello di porre come sfida principale la realizzazione del diritto delle persone alla partecipazione alla vita sociale, in condizioni di parità con gli altri. Nella consapevolezza che la partecipazione della persona con disabilità costituisce un elemento imprescindibile per il suo equilibrio fisico e psichico e per il proprio sviluppo, si è cominciato a lavorare per l'inclusione intesa come rimozione di ogni tipo di barriera sia fisica che culturale in tutti gli ambiti della vita quotidiana delle persone siano esse adulte o di minore età. Questo ha imposto di dedicare attenzione alla persona nella sua interezza: la persona con disabilità non è più da vedere esclusivamente quale utente di un servizio (dal welfare alla scuola) bensì come persona titolare del diritto di veder rimossi gli ostacoli alla partecipazione alla vita pubblica, sociale, culturale e sportiva. In particolare, nel caso dei minorenni, ciò significa lavorare non solo per l'integrazione scolastica (presupposto ovviamente imprescindibile) ma anche per l'inclusione in tutti gli ambiti della vita quotidiana necessari alla loro crescita, a partire dall'accessibilità ai contesti informali di apprendimento, tra cui lo sport organizzato con pari dignità e in compagnia dei loro coetanei.

Il Comune di Sirolo (di seguito denominato Comune), nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale; ispira la propria azione alla tutela e alla promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini, al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale, al sostegno della realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato.

Nell'accennato quadro ordinamentale si inserisce il progetto "Disabile a chi? lo gioco a golf" che l'Amministrazione comunale di Sirolo ha proposto al Garante al fine di realizzarlo in collaborazione (nota acquisita agli atti con protocollo n. 8816 del 14 luglio 2023).

Il progetto nasce dalla consapevolezza che per il minore con disabilità, praticare uno sport assieme ai coetanei costituisce un efficace ausilio per il suo benessere psico-fisico oltre che un reale sostegno alla famiglia, affinché sia evitata ogni forma di discriminazione. Molteplici sono i benefici che i minori con disabilità traggono da uno sport come il golf (svolto all'aria aperta, in un ambiente poco strutturato, ricco di stimoli e di momenti di condivisione) ed ancora di più quelli derivanti dal poterlo praticare a fianco dei loro coetanei normodotati, riducendo al minimo la diversità e favorendo pertanto una effettiva inclusione.

Nella sostanza il progetto intende promuovere e sostenere la pratica sportiva del minorenne con disabilità sia come sport-terapia sia come mezzo di socializzazione ed inclusione sociale offrendo corsi di avviamento al golf e corsi di perfezionamento per minori con disabilità di età compresa tra i 6 e i 18 anni non compiuti.

Il progetto ha una valenza regionale e sarà realizzato in un ambiente eco sostenibile all'interno del Parco del Conero, sotto la guida di professionisti che possono vantare un'esperienza unica nel settore del para-golf nella nostra regione.



In particolare sono previste lezioni settimanali personalizzate e adattate alla tipologia di handicap fisico e psichico di cui il minore è portatore divise per fasce d'età; è messo a disposizione il percorso executive a cinque buche tutti i giorni per allenamenti liberi ed ogni

fine mese sono organizzate anche gare non competitive sulla distanza delle cinque buche, per verificare i progressi sia tecnici sia nell'ambito della socializzazione e dell'acquisizione delle regole sportive e del fair play.

I principali obiettivi che il progetto si prefigge di raggiungere sono:

- potenziare l'autonomia e l'acquisizione di nuove capacità psico-fisiche da parte del minore;
- favorire il miglioramento della qualità della vita del minore, sia sotto l'aspetto personale che dei rapporti sociali;
- favorire la socializzazione e l'inclusione sociale del minore attraverso il rapporto con tutti gli altri corsisti;
- promuovere la solidarietà tra le famiglie.

Nel complesso, quindi, i risultati che si attendono dalla sua realizzazione sono:

- l'acquisizione di nuove autonomie e competenze psico-fisiche nei partecipanti;
- il miglioramento del benessere psichico ed emotivo del minore;
- l'aumento dell'autonomia del minore;
- l'accrescimento del livello di socializzazione e dell'inclusione sociale del minore;
- il contrasto alla discriminazione nei confronti del minore con disabilità e creazione di una rete di vicinanza e solidarietà tra le famiglie.

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge mentre l'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) specifica che la cooperazione tra due o più stazioni appaltanti o Enti concedenti non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.



Pertanto, sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale il Garante ha ritenuto particolarmente interessante il suddetto progetto per quanto attiene precipuamente le sue competenze e funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed intende procedere ad approvare il relativo schema di accordo di cui all'allegato A) nonché la relativa quantificazione degli oneri finanziari a suo carico pari ad un importo massimo di euro 9.000,00 (novemila/00) In merito detta spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante) codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2023.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata in questo documento istruttorio è stata predisposta questa determina.

Il sottoscritto, infine, visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Maria Rosa Zampa

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa prevista da questa determina con riferimento alla disponibilità esistente per Euro 9.000,00 nello stanziamento del capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2023, alla data del 20 luglio 2023.

La responsabile della Posizione organizzativa Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci



**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI
REGIONALI DI GARANZIA**

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016.

Il sottoscritto, infine, visti, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) la sottoscritta dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Questa determina si compone di n. 13 di cui 7 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa



ALLEGATO A

Schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Sirolo per la realizzazione del progetto: “Disabile a chi? lo gioco a golf”

TRA

Il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominato “Garante”, con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, codice fiscale 80006310421, rappresentato dal medesimo Garante, Giancarlo Giulianelli,

E

il Comune di Sirolo, di seguito denominato “Comune”, con sede in Piazza San Giovanni da Sirolo n. 1, codice fiscale 00268450426, rappresentato dal legale rappresentante il Sindaco, Filippo Moschella,

congiuntamente indicate come le “Parti”

VISTI

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e il comma 4 dell’articolo 7 del legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

PREMESSO che

- le Parti hanno un comune interesse a realizzare il progetto “Disabile a chi? lo gioco a golf”:
a) il Garante in quanto tenuto, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a) ed u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché a vigilare affinché sia evitata ogni forma di discriminazione dei minori;
b) il Comune di Sirolo in quanto, nell’ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale; ispira la propria azione alla tutela e alla promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini, al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale, al sostegno della realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e



personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
- le Parti possiedono conoscenze e dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali per potere realizzare il progetto oggetto di questo accordo;
- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione al fine di realizzarlo;
- il Garante ed il Comune, rispettivamente con determina n. del e con deliberazione della Giunta comunale n. ... del hanno approvato il relativo schema di accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. L'accordo ha per oggetto l'attività di interesse comune relativa alla realizzazione del progetto "Disabile a chi? lo gioco a golf" che, allegato a questo accordo sotto il numero 1), ne fa parte integrante e sostanziale, ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3 (Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le azioni espressamente indicate ai commi 2, 3, 4.

2. Il Comune assume il ruolo di Responsabile del Progetto e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione dello stesso e, in particolare a:

- collaborare con il Conero Golf Club per l'organizzazione e gestione dei corsi rivolti ai minori con disabilità e delle attività collaterali di inclusione nonché per la diffusione/pubblicizzazione del Progetto;
- supervisionare, monitorare e coordinare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi, mediante l'impiego del proprio personale e a trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito all'attuazione dello stesso;
- trasmettere, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

3. Il Garante, mediante l'impiego del proprio personale, si impegna a:

- assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
- collaborare al buon andamento del Progetto.

4. Il Garante assicura, altresì, al comune a titolo di concorso delle spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto, l'importo massimo di euro 9.000,00 (novemila/00). L'importo del contributo è erogato entro trenta giorni dalla data in cui al Garante perviene, da parte dell'Istituto scolastico, la relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute dalle copie quietanzate dei documenti giustificativi delle stesse, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale.

Articolo 4
(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'accordo, nel rispettivo ambito di competenza:
 - a) per il Garante, il Garante medesimo Giancarlo Giulianelli;
 - b) per il Comune, il Sindaco Filippo Moschella.

Articolo 5
(Durata dell'accordo)

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.

Articolo 6
(Risultati del progetto)

1. I risultati che derivano dall'attività oggetto dell'accordo sono di proprietà congiunta delle Parti che possono utilizzarli liberamente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. In caso di diffusione deve essere fatta espressa menzione di ciascuna Parte sottoscrittrice.

Articolo 7
(Recesso)

1. Alle Parti è data facoltà di recesso dall'accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

Articolo 8
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in occasione della realizzazione del Progetto, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.
2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ed effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto dell'accordo, nella piena e totale osservanza delle normative in materia di tutela e protezione dei dati personali, (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

Articolo 9
(Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dall'accordo.

Articolo 10
(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte o presso i locali o i luoghi in cui si svolge il Progetto per le attività connesse all'iniziativa, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita nella normativa richiamata assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 11
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione dell'accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito dall'accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 13
(Registrazione e sottoscrizione)

1. L'accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.

2. L'accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Garante regionale dei diritti della persona
Giancarlo Giulianelli

Il Sindaco del Comune di Sirolo
Filippo Moschella

Allegato 1)

SCHEDA SINTETICA PROGETTO
“Disabile a chi? lo gioco a golf”

TITOLO PROGETTO	Disabile a chi? lo gioco a golf
OBIETTIVI	<p>Gli obiettivi principali che il progetto si prefigge sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) potenziare l'autonomia e l'acquisizione di nuove capacità psico-fisiche da parte del minore; 2) favorire il miglioramento della qualità della vita del minore, sia sotto l'aspetto personale che dei rapporti sociali; 3) favorire la socializzazione e l'inclusione sociale del minore attraverso il rapporto con tutti gli altri corsisti; 4) promuovere la solidarietà tra le famiglie.
ATTIVITA' PROGETTUALE	<p>Nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18) la stessa Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità relativamente ai minorenni ha sottolineato, quale indirizzo programmatico della propria azione in quest'ambito, che: "...Ai minorenni con disabilità deve essere garantito il rispetto della dignità, vanno favorite autonomia, socializzazione e inclusione anche attraverso il gioco e va agevolata la loro partecipazione attiva alla vita della comunità...". Infatti, il cambio di paradigma che tale Convenzione ha rappresentato è stato proprio quello di porre come sfida principale la realizzazione del diritto delle persone alla partecipazione alla vita sociale, in condizioni di parità con gli altri. Nella consapevolezza che la partecipazione della persona con disabilità costituisce un elemento imprescindibile per il suo equilibrio fisico e psichico e per il proprio sviluppo, si è cominciato a lavorare per l'inclusione intesa come rimozione di ogni tipo di barriera sia fisica che culturale in tutti gli ambiti della vita quotidiana delle persone siano esse adulte o di</p>



minore età. Questo ha imposto di dedicare attenzione alla persona nella sua interezza: la persona con disabilità non è più da vedere esclusivamente quale utente di un servizio (dal welfare alla scuola) bensì come persona titolare del diritto di veder rimossi gli ostacoli alla partecipazione alla vita pubblica, sociale, culturale e sportiva. In particolare, nel caso dei minorenni, ciò significa lavorare non solo per l'integrazione scolastica (presupposto ovviamente imprescindibile) ma anche per l'inclusione in tutti gli ambiti della vita quotidiana necessari alla loro crescita, a partire dall'accessibilità ai contesti informali di apprendimento, tra cui lo sport organizzato con pari dignità e in compagnia dei loro coetanei.

Nella sostanza il progetto intende offrire sia corsi di avviamento al golf sia corsi di perfezionamento ai minori con disabilità di età compresa tra i 6 e i 18 anni non compiuti.

Il progetto ha una valenza regionale e verrà realizzato in un ambiente eco sostenibile all'interno del Parco del Conero, sotto la guida di professionisti che possono vantare un'esperienza unica nel settore del paragolf nella nostra regione.

In particolare sono previste lezioni settimanali divise per fasce d'età:

- 6/9 anni il lunedì dalle ore 17 alle ore 19;
- 10/13 anni il giovedì dalle ore 15 alle ore 17;
- 14/18 anni il sabato dalle ore 16 alle ore 18.

Ovviamente il programma delle lezioni (personalizzate e adattate alla tipologia di handicap fisico o psichico di cui il minore è portatore) può subire variazione in considerazione delle esigenze specifiche dei beneficiari.

E' prevista la disponibilità del percorso executive a cinque buche tutti i giorni per allenamenti liberi.

Ogni fine mese sono organizzate anche gare non competitive sulla distanza delle cinque buche per verificare i progressi sia tecnici sia nell'ambito della socializzazione e dell'acquisizione delle regole sportive e del fair play.

RISULTATI ATTESI	I risultati che si attendono dalla realizzazione del progetto sono: - l' acquisizione di nuove autonomie e competenze psico-fisiche nei partecipanti; - il miglioramento del benessere psichico ed emotivo del minore; - l' aumento dell'autonomia del minore; - l' accrescimento del livello di socializzazione e dell'inclusione sociale del minore; - il contrasto alla discriminazione nei confronti del minore con disabilità e creazione di una rete di vicinanza e solidarietà tra le famiglie.
DESTINATARI	Minorenni disabili di età compresa tra i 6 e i 18 anni non compiuti.
AREA TERRITORIALE DI INTERVENTO	Territorio regionale
CONTESTO SOCIALE DI INTERVENTO	Nella nostra regione la possibilità di praticare il golf per i minorenni con disabilità non è garantita nei campi da golf presenti nel territorio, fatta eccezione per la struttura del Conero Golf Club che grazie alla varietà dei percorsi presenti, alle attrezzature adatte, al personale qualificato in attività sportive para olimpiche e alla posizione geografica consente di ospitare soggetti provenienti da diverse località regionali con differenti disabilità. Il bisogno per rispondere al quale le azioni del progetto sono state pensate è quello di ottenere per i minorenni con disabilità i benefici della pratica sportiva non solo in termini terapeutici ma anche quale mezzo di socializzazione e condivisione con i pari normodotati ed avere così occasioni di accrescimento dell'inclusione sociale.
DURATA	Luglio – Dicembre 2023
SOGGETTI COINVOLTI E RUOLO SVOLTO	<ul style="list-style-type: none"> - Comune di Sirolo: soggetto responsabile del progetto; - Conero Golf Club: soggetto attuatore del progetto.